



Associazione CASTRUM CAPELLE Onlus

Sede in Bergamo, via Grismondi n. 11

Codice Fiscale 95238770168

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 21.11.2025

In data odierna alle ore 17.30 nello Studio di architettura Francesco Gilardi in Bergamo, via Tremana n. 3, si è riunita – debitamente convocata mediante comunicazione scritta dell'11.11.2025 – si è riunita in seconda convocazione (poiché in prima convocazione è andata deserta) l'assemblea straordinaria dell'Associazione Castrum Capelle Onlus, corrente in Bergamo, via Grismondi n. 11.

Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo Francesco Samuele Macario, che nomina segretario Gianluigi Nava.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti n. 16 soci, che rappresentano il 76,2% della compagine sociale, nonché gli amministratori in carica Becker, Gilardi, Ghilardi, Macario, Nava, Palladino, Soregaroli e Volpini, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Approvazione del nuovo testo di Statuto associativo per la successiva iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ricorda ai presenti di aver inviato, in allegato alla convocazione, la bozza di nuovo Statuto, che viene pertanto data per letta.

Cede dunque la parola al collaboratore Riccardo Fidanzio, che ha elaborato il nuovo testo congiuntamente con l'Ufficio Provinciale del RUNTS. Egli espone all'assemblea i punti principali di variazione rispetto allo Statuto in vigore, precisando che trattasi essenzialmente di adeguamenti volti a consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si apre dunque la discussione, nel corso della quale vengono forniti chiarimenti agli intervenuti.

Al termine del dibattito, l'assemblea all'unanimità

delibera

Macario

Nava

di approvare il nuovo testo di Statuto associativo per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presentato in assemblea.

Il nuovo testo di Statuto viene allegato al presente verbale, contrassegnato dalla lettera A).

L'assemblea si conclude alle ore 18.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gianluigi Naya)



(Francesco Samuele Macario)



AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
E' copia conforme all'originale
registrato presso quest'Ufficio
il 18 DEC 2025
al n. 1933 Serie 3
Euro 200,00



~~IL FUNZIONARIO~~
(Ignazio Tiano)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"CASTRUM CAPELLE ETS"

ART. 1. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata **"CASTRUM CAPELLE ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in breve **"CASTRUM CAPELLE ETS"**, di seguito indicata anche come **"Associazione"**.

L'Associazione assume, con l'iscrizione nel Registro Unico Runtts, quale integrazione automatica nella denominazione, l'acronimo ETS ovvero l'indicazione di Ente del Terzo Settore, che viene inserito in qualsivoglia segno distintivo e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2. FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro nemmeno indiretto, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per perseguire le proprie finalità, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste alle lett. f) e i) dell'art. 5, 1° comma, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare svolgerà le seguenti attività:

- Informazione ai propri associati ed a terzi per una approfondita conoscenza storica, artistica, architettonica del Castello di Bergamo in San Vigilio e di altri beni d'interesse artistico e storico, attraverso l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto il Castello di Bergamo in San Vigilio e più in generale edifici storici, musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri.

- L'organizzazione di eventi culturali, la produzione di opere e attività artistiche e culturali rivolte a tutti, per far conoscere e promuovere l'Associazione e le sue attività per la diffusione della cultura e dell'arte.
- Collaborare nell'opera di tutela, restauro e valorizzazione del Castello di Bergamo in San Vigilio e in particolare nell'azione di rendere progressivamente possibile l'apertura al pubblico di tutti gli edifici del complesso.
- L'istituzione di un centro studi per promuovere attività di studio, progettazione e ricerca sul territorio, finalizzata al recupero di beni architettonici, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, al Castello di Bergamo in San Vigilio, ai beni, sia materiali che immateriali, riconosciuti come patrimonio UNESCO, nonché ai castelli, fortificazioni e dimore storiche del patrimonio lombardo e nazionale.
- Collaborare per assicurare l'apertura al pubblico di aree del castello di Bergamo in San Vigilio ed eventuali altri siti, sottoscrivendo apposite convenzioni per fornire i servizi di vigilanza, custodia, visite guidate e conferenze tematiche, con prestazioni personali dei propri associati, anche ed eventualmente ad integrazione del personale dell'Amministrazione pubblica.
- Fornire consulenze storiche, ricerche archivistiche, studi stratigrafici, progetti di restauro e di valorizzazione, per strutture fortificate di carattere storico.

Inoltre l'Associazione potrà:

- Mantenere e valorizzare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- Partecipare a società, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- Sviluppare qualsiasi altra iniziativa, con produzione di opere e attività artistiche e culturali anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purchè siano secondarie e strumentali a queste ultime. Le attività diverse saranno individuate a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione inoltre potrà svolgere attività di reperimento di fondi, mediante attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017; mediante la partecipazione a bandi, concorsi ed altre opportunità purchè lecite; mediante la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione potrà, con equilibrio, dignità e rispetto della propria autonomia, aderire ed accedere alla struttura pubblica ed ai servizi pubblici convenzionati operanti nei settori di proprio interesse per facilitare la propria attività e per meglio integrarla socialmente, ai fini di un più coordinato e qualificante sistema dei servizi prestati.

L'Associazione potrà partecipare quale socio od associato ad associazioni e/o altri organismi nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.



ART. 3. SEDE E DURATA

L'associazione ha la propria sede legale in Bergamo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifica statutaria purchè all'interno del medesimo Comune, e potranno essere istituite eventuali sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.



La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi di sostenitori, di privati e aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) eventuali spese rimborsate all'Associazione per lo svolgimento di attività oggetto di convenzioni con enti pubblici e privati per fornire un servizio gratuito alla comunità;

- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ad esempio: pubblicazioni di opere e attività artistiche e culturali e gadget legati ad importi lasciati alla libera determinazione del donante, da considerarsi come atto liberale di modico valore in occasione o in concomitanza di eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente;
- g) Donazioni e lasciti testamentari;
- h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5. SOCI

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.

L'Associazione può avviare iniziative per ottenere sostegno da parte di volontari, anche soci, disponibili a titolo gratuito a prestare attività concordate con la direzione dell'Associazione. Essa dovrà tenere un apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione favorirà altresì la ricerca di sostenitori, anche Soci, disponibili a sovvenzionare finanziariamente le proprie iniziative.

Sono Soci quanti, previa domanda (qualora minorenni la domanda sarà fatta dai genitori o dai tutori legali), vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto della domanda, da motivare, sarà appellabile mediante istanza da proporre all'Assemblea perché si pronunci, ai sensi di legge.

All'atto di ammissione i Soci verseranno la quota associativa e dovranno essere annotati nel Libro dei Soci.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6. QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per la mora superiore a ventiquattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di

attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti, alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, in particolare di esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni; di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi Soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' riservata agli associati la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante semplice comunicazione scritta al Presidente. Di tali recessi verrà data comunicazione all'Assemblea in occasione della prima riunione successiva.

I diritti di partecipazione all'Associazione non possono essere ceduti a terzi.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote ed il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere un regolamento di gestione interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati nel quale verranno approfonditamente trattati gli aspetti connessi al rapporto tra gli associati e l'Associazione e tutti gli altri temi riferiti alla vita associativa.

ART. 7. LA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non ha carattere patrimoniale. Non è trasferibile né soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

L'ammontare della quota associativa annua verrà determinato dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La quota associativa deve esser versata contestualmente alla prima iscrizione all'Associazione o entro il primo trimestre dell'anno nel caso di rinnovo dell'iscrizione.

Il perdurare della morosità dell'associato per più di 24 mesi è motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, (organo eventuale, obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- il Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
- il Comitato Scientifico

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ART. 9. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro i successivi 45 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca del Presidente della Associazione;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dell'Organo di controllo (eventuale) e del suo Presidente;
- nomina e revoca del Revisore legale dei conti (eventuale);
- nomina e revoca del Comitato Scientifico;

- responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione dei regolamenti interni all'Associazione, tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- tutte le altre attività attinenti alla gestione sociale riservate per legge e per statuto alla sua competenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno per l'approvazione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito a:

- proposte di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione; trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta dagli amministratori mediante comunicazione scritta anche con messaggio elettronico contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione ed inviata entro 8 giorni precedenti a quello fissato per l'adunanza, ovvero nei casi d'urgenza dovrà essere distribuita a tutti gli associati almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La convocazione può essere richiesta da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

E' ammissibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Manfredi

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle forme sopra precisate, usare qualunque forma di pubblicità diretta per una migliore e più efficace diffusione dell'avviso di convocazione delle Assemblee.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative ed ognuno ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i Soci, incluso il Presidente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Adempie ai compiti previsti dallo statuto ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca prima possibile l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal segretario. E' ammissibile l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

ART. 11. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e dura in carica per un periodo di tre anni o fino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione ed attua il programma con il sostegno del Consiglio Direttivo.

ART. 12 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

ART. 13 SEGRETARIO

Esso ha i seguenti compiti:

- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione;
- è responsabile della gestione del personale;
- sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci e del Registro dei Volontari;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 TESORIERE

Esso ha i seguenti compiti:



- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario oppure se obbligatorio ai sensi di legge. È composto di tre membri oppure monocratico, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nei casi di legge, oppure se lo ritiene necessario, l'Assemblea dovrà nominare un Revisore legale dei conti, incarico che tuttavia potrà essere affidato all'Organo di controllo nel caso in cui i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea. È composto da un numero di membri variabile da tre a cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci e/o non soci con competenze professionali. Il membro più anziano del Comitato ha il compito di coordinamento e di istruzione dei procedimenti. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato valuta i progetti scientifici per i quali sia stato richiesto il sostegno dell'Associazione ed esprime un parere al Consiglio Direttivo. Il Comitato verifica e controlla l'andamento dei progetti scientifici sostenuti dall'Associazione. I membri del Comitato non dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 17 BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno seguente.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (anche in forma di bilancio di cassa, se consentito) che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione di missione, se dovuta, ed accompagnato da quelle dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, qualora nominati. Dovrà pure predisporre e depositare il bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

ART. 18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Runts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente e comunque ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore o di altra legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 19 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Handwritten signature

Handwritten signature